

| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione |  |
|---|--|
| Autore:   | Servizio Bilancio dello Stato  |
| Altri Autori:   | Servizio Commissioni   |
| Titolo:   | (SA 4826) Riduzione dei contributi pubblici a partiti e movimenti politici |
| Riferimenti:  | <a href="#">AC N. 4826/XVI</a>   |
| Serie:  | Documenti e ricerche <a href="#">Numero: 234</a>                           |
| Data:   | 10/05/2012   |
| Organi della Camera:  | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni          |

## CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

### Analisi degli effetti finanziari

A.C. 4826 e abb.

Riduzione dei contributi pubblici  
a partiti e movimenti politici

*(Nuovo testo unificato)*

N. 234 – 10 maggio 2012

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## PREMESSA

La proposta di legge<sup>[1]</sup> in esame reca norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Il provvedimento, inoltre, delega il Governo ad adottare un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e movimenti politici e ad armonizzare il regime relativo alle detrazioni fiscali.

Il testo in esame, elaborato dalla Commissione di merito e trasmesso alla Commissione Bilancio in data 9 maggio 2012, non è corredato di relazione tecnica.

Si ricorda che in data 9 maggio 2012 la Commissione Bilancio ha iniziato l'esame del provvedimento ed ha deliberato la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 del 2009. Al momento della pubblicazione della presente Nota la relazione tecnica non risulta trasmessa<sup>[2]</sup>.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLI da 1 a 2

#### **Norme sui contributi alle spese sostenute dai partiti politici**

Le norme stabiliscono che i contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici sono fissati in 91.000.000 di euro annui (articolo 1, comma 1). Tale somma è così ripartita:

- 63.700.000<sup>[3]</sup> euro sono corrisposti a titolo di **rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e come contributo per l'attività politica**.

Conseguentemente si riformula l'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, stabilendo che l'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo della Camera, del Senato, della rappresentanza italiana al Parlamento europeo e delle Assemblee regionali è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000 (articolo 1, comma 2);

- 27.300.000<sup>[4]</sup> euro sono erogati a titolo di **cofinanziamento**, ai sensi del successivo articolo 2.

Le disposizioni sopra descritte si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 1, comma 3).

E' stabilito che, in via transitoria, le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridotte del 10 per cento. L'importo così risultante è ridotto di un ulteriore 50 per cento (articolo 1, comma 5).

La riduzione complessiva è pari al 55 per cento dell'importo erogato in base alle norme vigenti.

Sono abrogate le vigenti disposizioni che hanno ridotto la misura dei fondi destinati al rimborso delle spese elettorali [articolo 1, comma 4, lettere *a*), *b*) e *c*)]. Si tratta di:

- l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale riduce di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 l'autorizzazione di spesa di cui alla [legge 3 giugno 1999, n. 157](#)<sup>[5]</sup>;
- l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che stabilisce che l'importo di un euro previsto dall'[art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157](#), per l'alimentazione dei fondi per il rimborso delle spese elettorali è ridotto del 10 per cento a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore della disposizione stessa;

La relazione tecnica allegata a tale norma stimava una minore spesa per il 2013 di 10,8 milioni di euro ed un risparmio a regime pari a circa 20 milioni di euro a decorrere dal 2015;

- l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, il quale prevedeva una ulteriore riduzione dei fondi per i rimborsi a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo all'entrata in vigore della disposizione stessa;

La relazione tecnica allegata a tale norma scontava risparmi per 7,67 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Sono abrogate, inoltre, le disposizioni che prevedono l'integrazione dei fondi per il rimborso delle spese elettorali al fine di tenere conto anche delle elezioni nella circoscrizione Estero della Camera e del Senato [articolo 1, comma 4, lettera *d*)].

Sono, altresì, dettate norme volte a disciplinare il **cofinanziamento statale ai partiti** e movimenti politici. In particolare si stabilisce che è attribuito ai partiti e movimenti politici, che abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, un contributo annuo volto a finanziare l'attività politica, pari a 0,50 euro per ogni euro che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di contribuzioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo del contributo, sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le contribuzioni liberali percepite, così come risultanti nel rendiconto dell'ultimo esercizio. Il diritto al contributo sussiste nel limite dei tre settimi dei rimborsi elettorali complessivamente attribuiti al movimento o partito ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come riformulato nel testo in esame<sup>[6]</sup>. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato le quote di cofinanziamento eventualmente non attribuite (articolo 2).

**Al riguardo**, appare opportuno che siano forniti elementi di valutazione da parte del Governo circa l'ammontare dei contributi che saranno erogati ai partiti politici durante il periodo transitorio. Fermo restando che l'ammontare a regime appare determinato – in base alla proposta in esame – in 91 milioni di euro annui, si osserva che andrebbero chiariti i profili applicativi in termini

quantitativi e temporali delle disposizioni che si applicheranno durante il periodo transitorio ossia sino al completo rinnovo di tutti gli organi eletti per i quali sono previsti i rimborsi elettorali. In particolare andrebbe chiarito se l'abrogazione delle norme che riducono attualmente la misura dei rimborsi dovuti non possa determinare effetti finanziari negativi considerato che:

- l'entrata in vigore delle disposizioni che abrogano le recenti riduzioni dei rimborsi elettorali (art. 1, comma 4) non è differita nel tempo, mentre la nuova disciplina dei contributi pubblici (art. 1, commi 1 e 2) troverà applicazione<sup>[7]</sup> a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore delle norme in esame;
- la disciplina transitoria è dettata con riferimento alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 senza includere l'arco temporale che va dal 2012 fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Occorrerebbe inoltre disporre di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari prodotti a partire dall'anno 2012 anche al fine di valutare la complessiva compensatività dell'insieme delle disposizioni recate dal testo.

Con riferimento – infine - alle norme dell'articolo 2 relative al cofinanziamento statale ai partiti e movimenti politici, andrebbero forniti elementi al fine di confermare che l'importo complessivo di 27.300.000 euro costituisce un tetto massimo di spesa e che quindi l'erogazione del contributo di cofinanziamento di 0,50 euro per ogni euro ricevuto dai partiti come quota associativa o contribuzione non possa determinare il superamento del predetto limite. Tale conferma appare necessaria in mancanza di un coordinamento fra la disposizione relativa al cofinanziamento complessivo e quella riguardante il contributo unitario di 0,50 euro per ogni euro ricevuto dai partiti.

#### **ARTICOLI 4 e 8 comma 2**

##### **Detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici**

**Le norme** elevano, a decorrere dal 2013, dal 19 per cento al 38 per cento la misura della detrazione IRPEF spettante ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o a un Consiglio regionale. La detrazione può essere usufruita per importi compresi tra i 50 ed i 10.000 euro

annui, mentre la legislazione vigente la concede per importi compresi tra 51,65 e 103.291,38 euro<sup>181</sup> (articolo 4, comma 1).

L'articolo 4, comma 2, stabilisce che alle eventuali minori entrate derivanti dalle predette disposizioni si fa fronte con la riduzione degli oneri conseguente all'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 1, che ridefiniscono l'ammontare dei fondi per i contributi pubblici ai partiti e movimenti politici.

L'articolo 8, comma 2, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali in favore dei soggetti e delle iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico sulle imposte sui redditi (erogazioni in favore delle ONLUS), al fine di armonizzare il relativo regime a quello stabilito dall'articolo 4 della presente legge per le detrazioni sulle erogazioni liberali in favore di partiti e movimenti politici.

**Al riguardo**, in merito all'articolo 4, si rileva la necessità che sia fornita la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esso contenute. A tal proposito si rileva che effetti di minor gettito potrebbero derivare dall'aumento dell'aliquota di detrazione anche in presenza di una rimodulazione degli importi delle erogazioni relativamente alle quali è riconosciuto il beneficio. I predetti elementi di quantificazione appaiono necessari anche al fine di valutare l'effettiva compensatività tra gli oneri recati dalla norma in esame e la riduzione dei contributi pubblici disposta dall'art. 1.

Quanto alla norma di delega di cui all'art. 8, comma 2, si osserva che la stessa è diretta ad armonizzare il regime delle detrazioni sulle erogazioni liberali in favore delle ONLUS a quello previsto dal testo in esame in favore dei partiti e movimenti politici. Si osserva in proposito che, in base alla vigente normativa, le erogazioni in favore delle ONLUS danno luogo a una detrazione nella misura del 19%, laddove la percentuale di detraibilità delle erogazioni in favore dei partiti è stabilita dal testo in esame nella misura complessiva del 38%. La delega potrebbe quindi determinare effetti di minor gettito, che andrebbero quantificati anche in relazione agli altri parametri previsti dalla normativa delegata (importi minimi e massimi detraibili).

Si ricorda che, in base all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Soltanto qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e questi ultimi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

## ARTICOLO 5

### Trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici

**Le norme** prevedono, fra l'altro, l'istituzione della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Primo Presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata; due dei componenti designati dal Presidente della Corte dei conti devono essere revisori contabili iscritti al relativo registro. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata ai sensi della presente legge.

Sono dettate norme che disciplinano l'obbligo della presentazione di un rendiconto certificato da parte dei partiti e dei movimenti politici e fissate sanzioni per gli inadempienti a tali obblighi.

**Al riguardo**, si osserva che le disposizioni in esame si limitano ad escludere l'insorgenza di oneri con riferimento ai compensi e rimborsi spettanti ai membri della Commissione. Andrebbero tuttavia acquisiti dati ed elementi idonei altresì a confermare la sussistenza, in base alla vigente normativa, delle dotazioni strumentali, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della Commissione stessa.

---

<sup>[1]</sup> AC 4826 e abbinate.

<sup>[2]</sup> Si ricorda che su una precedente versione del testo in esame (come elaborato dalla Commissione di merito fino alla seduta dell'8 maggio 2012) è stato predisposto, da parte degli uffici della Commissione Bilancio e del Servizio bilancio dello Stato, un documento recante una prima analisi dei profili di carattere finanziario.

<sup>[3]</sup> 70 per cento del finanziamento totale.

<sup>[4]</sup> Pari al restante 30 per cento del finanziamento totale.

<sup>[5]</sup> Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici.

<sup>[6]</sup> Tale formulazione garantisce che non possano essere erogati contributi a titolo di cofinanziamento per un importo superiore a 27.300.000 euro che è esattamente la dotazione fissata per detto cofinanziamento a norma dell'articolo 1.

<sup>[7]</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 3.

<sup>[8]</sup> Le somme devono comunque essere corrisposte mediante versamento bancario o postale.